

## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

## **AVVISO PUBBLICO**

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 recante l'istituzione dell'AGCOM;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 -Supplemento Ordinario;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'art. 8-novies, e successive

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'articolo 8-novies della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, così come modificato dal decreto 4 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS dell'AGCOM, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 249/02/CONS dell'AGCOM, recante "Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF- DAB-T)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;

VISTA la delibera n. 149/05/CONS del 9 marzo 2005 dell'AGCOM, recante "Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006 dell'AGCOM, recante "Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";

VISTA la delibera n. 665/06/CONS del 23 novembre 2006 dell'AGCOM, recante "Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi radiofonici in tecnica digitale anche mediante ulteriori standard disponibili ai fini dell'integrazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale approvato con delibera n. 149/05/CONS";

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 dell'AGCOM, recante "Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale";

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010 dell'AGCOM recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali";

CONSIDERATO che la delibera n. 664/09/CONS dell'AGCOM stabilisce una nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell'articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal Testo unico della radiotelevisione, tale da consentire lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico alla luce dell'innovazione tecnologia e dell'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze;

CONSIDERATO che il Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS dell'AGCOM definisce il "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale" come: "il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alle trasmissioni televisive digitali terrestri, redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo i criteri dell'art. 13 del Regolamento stesso";

CONSIDERATO inoltre che il succitato Regolamento definisce i "Bacini di utenza locali" come: "Aree geografiche di suddivisione del territorio nazionale secondo quanto previsto dal Piano di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nelle quali ogni operatore di rete esercisce uno o più impianti di diffusione. I bacini di utenza possono essere suddivisi in sub-bacini per espressa previsione dello stesso Piano di Assegnazione delle Frequenze"; VISTA la delibera n.180/12/CONS del 4 aprile 2012 dell'AGCOM, recante "Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige. Progetto pilota nella provincia autonoma di Trento";

VISTA la delibera n.382/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM, recante: "Consultazione pubblica relativa alle modifiche ed integrazioni al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS";

VISTI gli esiti delle audizioni tenutesi con Club DAB Italia, FRT, RAS, Rai, RNA, AERANTI-CORALLO, ARD, REA, Euro DAB Italia, Consorzio Editori Radio, DIGILOC, DIGITAL BROADCASTING Trentino Alto Adige e DAB Media nei giorni 23 aprile, 7 e 9 maggio 2013;

CONSIDERATO che nell'ambito delle audizioni è emersa una posizione unanimemente favorevole ad estendere il progetto pilota alla Provincia autonoma di Bolzano, area in cui, peraltro, il servizio radiofonico digitale è consolidato e particolarmente diffuso presso l'utenza;

CONSIDERATO che i soggetti ascoltati hanno altresì sollecitato a proseguire in tempi brevi la pianificazione dette risorse per la radiofonia digitale su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire un effettivo sviluppo e diffusione del servizio: a tal fine hanno inoltre evidenziato come la numerosità di emittenti presenti in molte aree del territorio richieda la disponibilità di risorse adeguate. eventualmente reperite anche nell'ambito del contiguo canale 13 VHF, attualmente utilizzato dal Ministero della difesa e con il quale si dovrebbero avviare le necessarie interlocuzioni; CONSIDERATO che la pianificazione adottata con la delibera n.180/12/CONS prendeva in considerazione contemporaneamente i bacini di Trento e Bolzano corrispondenti alle aree territoriali delle singole Provincie Autonome, aree dove vi è una piena disponibilità di risorse; in particolare, tenendo debitamente conto degli esiti della Conferenza regionale di pianificazione di Ginevra '06 (GE06), la delibera in questione ha ritenuto n. 8 blocchi nella Provincia Autonoma di Trento (canali VHF 10 e 12) e 8 blocchi nella Provincia Autonoma di Bolzano (canali VHF 10 e

CONSIDERATO che. a seguito della consultazione pubblica di cui alla delibera 382/13/CONS, potrebbero essere adottati criteri e procedure, per il rilascio dei diritti di uso ai soggetti aventi titolo, diversi da quelli attualmente stabiliti dagli artt. 12 e 13 della delibera n. 664/09/CONS;

CONSIDERATO che, dalle informazioni risultanti, ai sensi dell'art.12 del Regolamento allegato alla delibera dell'AGCOM n. 664/09/CONS, circa il numero delle emittenti locali che si sono opportunamente consorziate o aventi titolo, il numero dei blocchi sopra indicato risulta idoneo a soddisfare le potenziali esigenze in entrambi i bacini, tenendo conto della necessità di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilità tra reti locali che operano in differenti bacini nonché di assicurare la continuità del servizio all'utenza consentendo, all'occorrenza, un adeguamento graduale delle tecnologie impiegate alle disposizioni regolamentari;

RITENUTO opportuno estendere il progetto pilota per la radiodiffusione sonora digitale anche nella Provincia di Bolzano sulla base delle risorse di frequenze disponibili sopra indicate, prevedendo modalità per trarre da tale progetto informazioni utili ai fini delle successive attività di pianificazione e gestione delle risorse per il servizio radiofonico digitale su tutto il territorio

VISTA la delibera n.383/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM, recante: "Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige, estensione del progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano;

## COMUNICA

che saranno attribuiti agli operatori di rete, costituti in società consortili secondo i criteri di cui all'art.12, commi 3 e 4, e 13 del Regolamento allegato alla Delibera n.664/09CONS dell'AGCOM, i diritti d'uso. I diritti sono assegnati in via temporanea, tenendo conto della necessità di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilità tra reti locali che operano in differenti bacini.

I blocchi di frequenze nella banda III VHF, come identificati negli Atti finali della Conferenza di pianificazione UIT di Ginevra '06 (GE06), utilizzabili nei bacini di utenza per le diffusioni locali corrispondenti al territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono:

- per la Rai Radiotelevisione Italiana SpA e le reti nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C,
- per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C e 10D. I requisiti di assegnazione sono i seguenti:

- le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale <u>in ambito nazionale</u> possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all'articolo 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n.664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle società consortili devono partecipare almeno il 40 per cento delle emittenti. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile.
- Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni b) radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, di cui all'articolo 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n.664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle società consortili devono partecipare almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all'attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del regolamento allegato alla Delibera n.664/09CONS dell'AGCOM, sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), come previsto dall'art.13 del regolamento allegato alla Delibera n.664/09CONS dell'AGCOM, avrà riservato un blocco di diffusione con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico previsti dal Testo Unico e dal contratto di servizio.

Le società consortili dovranno formulare, nell'istanza volta ad ottenere i diritti d'uso, la propria manifestazione di interesse con riferimento a tutte le frequenze previste per il rispettivo comparto (locale o nazionale) dalla delibera n. 383/13/CONS dell'AGCOM, indicando il relativo ordine di priorità, allegando la documentazione attestante i requisiti richiesti dal regolamento allegato alla Delibera n.664/09CONS dell'AGCOM.

La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione, che procederà all'assegnazione dei blocchi di frequenze tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d'uso vanno consegnate presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni, Viale America, 201, DGSCER, divisione IV, a mano presso la stanza n.A504 situata al 5° piano dalle ore 10,00 alle 12,00, tramite raccomandata A/R o al seguente indirizzo di PEC: <a href="mailto:com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it">com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it</a> entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. del presente avviso.

Gli operatori di rete destinatari dei diritti d'uso sono tenuti a rispettare quanto previsto dall'art.14 della delibera n.664/09CONS dell'AGCOM.

1 soggetti che risultano assegnatari dei diritti di uso delle frequenze per l'estensione del progetto pilota ai sensi del presente provvedimento, trascorsi 180 giorni dal conseguimento del titolo presentano, entro il giorno 15 del mese successivo, al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità, una relazione sugli esiti dell'attività svolta, gli obiettivi raggiunti e le criticità rilevate.

Ile OIRETTORE GENERALE

JOS Francesco Saverio Leone)